

**STATUTO**  
**del**  
**Comitato promotore Parco della Cellulosa**

**Art. 1 - Denominazione, sede, durata**

1. E' costituito, ai sensi della Legge n° 266/1991, l'Associazione di volontariato denominata "Comitato promotore per il parco della Cellulosa", d'ora in avanti detta "Comitato".
2. Il Comitato ha sede in Via Morsasco 9 Roma.
3. Il Comitato non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità di cui all'Art. 2.
4. Il comitato è costituito per una durata di 10 anni rinnovabile dall'Assemblea dei soci.

**Art. 2 – Scopi, natura e compiti**

1. Il Comitato perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale, si prefigge i seguenti scopi:
  - promuovere la tutela, la salvaguardia, l'acquisizione e la destinazione a parco pubblico di circa 90 ettari composte da due aree: una più piccola (14 ettari) di proprietà dell'ex Ente Nazionale Cellulosa e Carta delimitata da Via di S. Seconda, via della Cellulosa e via di Casalotti; una più grande (77 ettari) delimitata da via Valle della Questione verso la campagna in direzione di via Casal Selce, di proprietà del Centro Ricerche Agroalimentari (CRA) Ente pubblico di ricerca posto sotto la vigilanza del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali;
  - realizzare su tali aree il "Parco della Cellulosa", in aderenza ad un progetto esecutivo ed ad un progetto di gestione di intesa con le Autorità competenti;
  - favorire il contributo volontaristico di tutti i cittadini, le istituzioni e le associazioni sensibili ai temi della difesa dell'ambiente e della qualità della vita.
2. Il Comitato ha piena autonomia e responsabilità patrimoniale, finanziaria e gestionale della sua attività e di quelle ad essa collegate.
3. Il Comitato è un'associazione apartitica e non svolge quindi alcuna azione di sostegno alle organizzazioni politiche, gruppi o singole persone in vista o in occasione di consultazioni elettorali.
4. Il Comitato non ha scopi di lucro.
5. Il Comitato è un luogo di dibattito, di collaborazione progettuale ed operativa finalizzata alla tutela del territorio di cui al precedente comma 1 dell'Art. 2.

### **Art. 3 - Organi**

1. Sono organi del Comitato: l'Assemblea generale dei soci ed il Consiglio Direttivo.

### **Art. 4 – Soci, soci fondatori e soci onorari**

1. Sono Soci i cittadini che condividano le finalità dell'associazione approvandone lo Statuto e ne sostengano l'attività mediante il versamento della quota sociale annuale. All'interno dell'Assemblea essi hanno diritto ad 1 voto;
2. Sono soci fondatori coloro che compaiono nell'atto costitutivo del Comitato e che versano regolarmente le quote associative. Fanno parte dell'Assemblea dei Soci ed hanno diritto ad 1 voto;
3. Sono soci onorari tutti i soggetti (Associazioni, personalità, istituzioni) che aderiscono alle finalità del Comitato; all'interno dell'Assemblea dei soci hanno diritto ad 1 voto.

### **Art. 5 – Assemblea dei Soci**

1. L'Assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori, ordinari ed onorari e da tutti quei cittadini ed organizzazioni territoriali che intendano aderire alle iniziative del Comitato;
2. L'Assemblea è convocata anche tramite posta elettronica dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale ne determina l'ordine del giorno;
3. L'Assemblea delibera le modifiche allo Statuto. Per la modifica di tali norme è richiesta la maggioranza qualificata (pari a 2/3) o, in subordine, l'unanimità dei soci fondatori;
4. Le votazioni nel corso dell'Assemblea si svolgono per alzata di mano e per l'approvazione è richiesta la maggioranza dei presenti, o, in subordine, la maggioranza relativa dei soci fondatori e ordinari;
5. L'assemblea si riunisce almeno 1 volta l'anno o, in caso di necessità, con adeguato preavviso (almeno 10 giorni);
6. L'Assemblea è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando almeno un quarto dei soci ne faccia richiesta al Presidente per iscritto, indicando gli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. In questo caso la riunione deve essere indetta entro 10 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.
7. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza assoluta dei soci (50%+1). In seconda convocazione è valida quando siano presenti almeno 1/3 dei soci iscritti da almeno 6 mesi;
8. L'Assemblea ratifica la quota associativa annuale e la sua eventuale modifica proposta dal Consiglio Direttivo;



9. L'Assemblea elegge ogni due anni il Consiglio Direttivo. Le candidature vengono presentate all'interno dell'Assemblea; le votazioni avvengono a scrutinio segreto; ogni socio può esprimere al massimo due preferenze: in caso di parità di preferenze viene eletto il socio più anziano di età.
10. Nei confronti del Consiglio Direttivo essa ha funzioni di indirizzo e controllo, ne approva il bilancio annuale (consuntivo e di previsione) predisposto;
11. L'Assemblea, nelle sue riunioni, elegge con voto palese ed a maggioranza relativa un Presidente dell'Assemblea, con compiti di controllo e verifica delle correttezze procedurali, ed un Segretario per la redazione del verbale che verrà messo a disposizione dei Soci e pubblicato all'interno del sito per l'opportuna diffusione;

#### **Art. 6 – Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Assemblea dei soci del Comitato, preposto all'attuazione delle idee/progetti/iniziative emergenti dalla stessa Assemblea;
2. Il Consiglio Direttivo è eletto in seno ai Soci dell'Assemblea iscritti da almeno 6 mesi ed ad essa risponde del suo operato in qualsiasi momento.
3. Il Consiglio Direttivo è composto al massimo da 10 soci eletti dall'Assemblea ad inizio anno solare ed ha durata di 2 anni;
4. Al suo interno sono previste le seguenti cariche elettive, che hanno durata biennale: Presidente, Vice-Presidente, Segretario e Tesoriere. Nel corso del biennio, in caso di perdurante impossibilità a svolgere le proprie funzioni da parte di ciascuna delle predette cariche elettive, il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominarne al suo interno il sostituto.
5. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 1 volta al mese, non coincidente con l'Assemblea dei soci. In caso di necessità si riunisce con convocazione straordinaria mediante adeguato e tempestivo preavviso di almeno 3 giorni;
6. Il Consiglio Direttivo approva i programmi di attività, la costituzione di eventuali commissioni di studio o di lavoro, l'affidamento a singoli soci di eventuali incarichi in determinate materie; controlla l'esecuzione delle indicazioni emerse nel corso delle Assemblee; approva – su proposta del Tesoriere – il bilancio finanziario preventivo, il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei soci;
7. Il Consiglio Direttivo propone la quota associativa annuale e la propone all'Assemblea per la sua ratifica;



8. Le decisioni del Consiglio Direttivo avvengono per votazione palese ed hanno validità qualora siano presenti almeno la maggioranza assoluta dei suoi membri: a parità di voto il voto del Presidente vale doppio;
9. In caso di reiterate assenze non validamente motivate e superiori a 5 di un consigliere, il Consiglio Direttivo ne determina la decadenza. Attraverso una votazione straordinaria dell'Assemblea dei soci il consigliere viene sostituito;
10. Al fine di razionalizzarne l'operato, il Consiglio Direttivo può costituire dei "gruppi di lavoro" valendosi dell'apporto di tutti i soci: tali soci, comunque, non hanno diritto di voto all'interno del Consiglio Direttivo.
11. Di tale gruppi di lavoro il Consiglio Direttivo definisce gli ambiti, le finalità, i tempi di decadenza e ne nomina il referente;

#### **Art. 7 – Il Presidente**

1. Il Presidente è eletto tra i membri del Consiglio Direttivo;
2. Il Presidente è il rappresentante legale del Comitato, è coordinatore del Consiglio Direttivo ed è portavoce verso le Istituzioni delle istanze del Comitato;
3. Il Presidente risponde del proprio operato e di quello del Consiglio Direttivo verso l'Assemblea dei soci.

#### **Art. 8 – Vicepresidente**

1. Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo;
2. Il Vicepresidente subentra nelle competenze proprie del Presidente qualora questi sia impossibilitato ad assolvere le sue funzioni.

#### **Art. 9 - Tesoriere**

1. Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo;
2. Il Tesoriere è responsabile del buon andamento e della regolarità della gestione finanziaria, patrimoniale ed amministrativa del Comitato. Egli ha facoltà, in esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo, di stipulare contratti, di incassare le quote associative e le erogazioni liberali, di tenere rapporti con le banche ed i fornitori in genere, di svolgere tutti gli atti di ordinaria amministrazione occorrenti per il funzionamento del Comitato;
3. Il Tesoriere presenta alla prima Assemblea annuale il resoconto relativo allo stato contabile dell'Associazione.



#### **Art. 10 – Segretario**

1. Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo;
2. Il Segretario convoca le riunioni del Consiglio Direttivo, ne predispone l'ordine del giorno e cura la relativa conservazione dei verbali;
3. Il Segretario coadiuva il Presidente nei rapporti con il Consiglio Direttivo, conserva gli atti delle attività del Consiglio fino al termine del suo mandato.

#### **Art. 11 Adesioni, partecipazione, recesso ed esclusione Soci**

1. Per l'adesione al Comitato di nuovi Soci, è richiesta la presentazione da parte di almeno un socio e la successiva ratifica, entro 30 giorni, da parte del Consiglio Direttivo;
2. L'ingresso nell'Assemblea si perfeziona con il versamento di una quota stabilita annualmente, destinata al già istituito "fondo-cassa" gestito dal Tesoriere. Il mancato versamento annuale della quota associativa determina la decadenza da socio, previa verifica da parte del Tesoriere.
3. L'esclusione di uno o più soci per giustificati motivi (quali atti contrari alle leggi vigenti, incompatibilità con le finalità del Comitato, atti e comportamenti lesivi delle finalità e dell'immagine del Comitato stesso) deve essere votata dalla maggioranza assoluta dell'Assemblea dei soci.


#### **Art. 12 - Scioglimento**

1. Il Comitato si scioglie con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti dell'Assemblea;
2. Il Comitato Promotore, raggiunti gli obiettivi di cui all'Art. 2 del presente Statuto, si intenderà automaticamente sciolto. Un eventuale successivo "Comitato c.d. di Gestione" potrà avere la medesima composizione del Comitato Promotore. In ogni caso, quest'ultimo, avrà diritto di controllo sulla costituzione dello stesso.

#### **Art. 13 – Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, valgono le norme di legge vigenti in materia.

Approvato il 25 gennaio 2006



Luca M. M.